

Repubblica Italiana



COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE
Provincia di Isernia

GIUNTA COMUNALE

**DELIBERAZIONE
COPIA**

n. 27 del 16-06-2020

OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020 2022 DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 18.11.2019 E INDIRIZZI AGLI UFFICI.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sedici** del mese **Giugno** alle ore **17:00**, si è riunita la Giunta Comunale in prima convocazione, in seduta segreta, in continuazione.

Presiede la seduta il Sindaco PINO VENDITTI, in qualità di Presidente.
All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Presenze
1	VENDITTI PINO	Presente
2	D'IPPOLITO DONATO	Presente
3	CERASUOLO MAURIZIO	Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, PINO VENDITTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione della G.C. n. 53 del 18.11.2019 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale dell'Ente per il triennio 2020 – 2022
- in forza del suddetto piano si programmavano le seguenti assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020: *“copertura del posto a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato di categoria C, resosi vacante nell'area amministrativa a seguito di pensionamento avvenuto in data 01.08.2019 mediante le seguenti modalità di reclutamento: mobilità volontaria e, in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di mobilità, utilizzo di graduatorie di altri enti del comparto valide, previa adozione dei criteri e tendo conto delle modifiche legislative di cui all'art. 1 commi 360-367 legge 145-2018”*
- con determina del Segretario Comunale n. 1 del 27.01.2020 n.r.g. 5 veniva indetta una procedura selettiva di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per titoli e colloquio professionale, per il reclutamento di n. 1 unità di cat. C – profilo di *“Istruttore amministrativo”*, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), da assegnare all'area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa;
- il relativo avviso pubblico prot. n. 708 del 21-02-2020 *per ricerca di personale mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo categoria C da inquadrare nell'area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa* veniva pubblicato in data 21.02.2020 all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché nella sezione *“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”* e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale – 4° serie Speciale Concorsi;
- il termine per la presentazione delle domande, fissato inizialmente al 22.03.2020, restava sospeso per effetto della normativa dettata dal Governo in ragione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 (art. 103, co. 1, D.L. *“Cura Italia”* 17/03/2020 n. 18 e art. 37 del Decreto Legge del 08/04/2020 n. 23).
- Segnatamente, con avviso pubblicato sul sito web del Comune di Sessano del Molise, datato 14.04.2020, il Segretario Comunale rendeva noto che, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 e dell'art. 37 del Decreto Legge del 08/04/2020 n. 23, *“ai fini del computo dei termini di cui all'avviso pubblico prot. 708 del 21-02-2020 per ricerca di personale mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo categoria categoria C da inquadrare nell'area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 23.02.2020 e quella del 15.05.2020.”*
- alla data odierna, risultano pervenute al protocollo dell'ente n. 2 domande di partecipazione alla predetta procedura di mobilità volontaria

TENUTO CONTO che, nella deliberazione della D.G.C. n. 53-2019 di adozione del piano triennale di fabbisogno del personale 2020 2022, il Comune di Sessano del Molise, sulla scorta della normativa vigente *ratione temporis* (cfr. art. 1, comma 562 L. 296-2006; Corte dei Conti – Sezioni Riunite Controllo – deliberazione 52-2010, secondo cui la capacità per l'assunzione di personale a tempo indeterminato negli Enti con popolazione inferiore ai 1000 abitanti è pari al 100% delle cessazioni intervenute a decorrere dall'anno 2007, fermo restando il limite di spesa costituito dal tetto della spesa di personale sostenuta nell'anno 2008), quantificava la propria capacità assunzionale in euro 64.286,95, calcolata al lordo degli oneri riflessi, sempre nel rispetto del tetto di spesa massimo potenziale dato dalla spesa di personale dell'anno 2008 e dagli altri vincoli di legge

PRESO ATTO che, a seguito dell'adozione della D.G.C. n. 53-2019 e della pubblicazione dell'avviso prot. n. 708 del 21-02-2020 *per ricerca di personale mediante mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo categoria C da inquadrare nell'area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa*, si verificavano i seguenti mutamenti, sia in punto di fatto che in punto di diritto, della situazione che aveva condotto alla programmazione triennale di fabbisogno del personale di cui alla D.G.C. 53-2019:

- con decorrenza 01.05.2020 veniva collocata a riposo, con delibera di G.C. n. 16 del 14.04.2020, la dipendente a tempo parziale ed indeterminato sig.ra D'Ippolito Rosa;
- in data 16.04.2020 prot. n. 1494 l'unico dipendente a tempo indeterminato e pieno titolare di posizione

organizzativa, responsabile del servizio tributi e vigilanza, categoria C, presentava domanda di dimissioni con diritto alla pensione anticipata (c.d. quota 100) con decorrenza 01.11.2020;

- in data 27 aprile 2020 veniva pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020 il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 17.03.2020 recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*. Ai sensi dell’art. 1 del citato decreto: *“1. Il presente decreto e' finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020”*.

- Come evidenziato dalla Sezione Controllo della Corte dei Conti Emilia Romagna (delib. n. 32/2020/PAR) *“si tratta di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell'ente nella riscossione delle entrate e la definizione con modalità accurate, del FCDE (...) stabilisce una diversa modalità di calcolo dello spazio assunzionale dell'ente, facendo riferimento ad un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile”*.

RITENUTO che tali circostanze sopravvenute impongano una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario sotteso alla programmazione triennale di fabbisogno di personale 2020-2022 di cui alla D.G.C. n. 53-2019 per le seguenti motivazioni:

- l’ufficio finanziario, sulla scorta di una prima analisi circa le conseguenze applicative derivanti per il Comune di Sessano del Molise dall’entrata in vigore del predetto Decreto 17.03.2020, ha verificato che l’ente, allo stato, si troverebbe nella condizione, decisamente *“restrittiva”* in termini di capacità assunzionale, descritta dal decreto medesimo all’art. 6, comma 3, ossia: *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.”*

- la procedura indetta con l’avviso pubblico prot. n. 708 del 21-02-2020 è una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165-2001. Proprio su tale aspetto, a seguito della pubblicazione del decreto 17.03.2020, è di recente intervenuta la Corte dei Conti Lombardia con del. 74/2020/PAR nella quale si legge che: *“Passando al secondo quesito, con il quale il comune vuole sapere se **“la mobilità riveste ancora carattere neutro e non rientra nella nuova normativa”**, occorre osservare che l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha consentito di assumere per mobilità da altri enti soggetti a limiti di spesa senza accrescere la spesa complessiva. Per effetto di tale norma, la mobilità in entrata può coprire la mobilità in uscita e le mobilità in uscita non vengono considerate come cessazioni dal servizio utili per liberare risorse da destinare a nuove assunzioni. L'obiettivo è stato quello di garantire la possibilità che risorse umane, già esistenti nella pubblica amministrazione, potessero essere redistribuite in un'ottica di migliore efficienza ed economicità. Dal punto di vista finanziario, l'operazione si considera neutra, trattandosi di dipendenti che già gravano sui saldi di finanza pubblica. Nella stessa direzione è l'art. 14, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 secondo cui **“Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.”** 9 **Nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, tuttavia, la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a***

carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione".

- le dimissioni con diritto a pensione anticipata (c.d. quota cento), con decorrenza 01.11.2020, dell'unico dipendente dell'ente a tempo indeterminato e pieno, titolare di posizione organizzativa, responsabile del servizio tributi e vigilanza, porta inevitabilmente ad una nuova riflessione circa l'organizzazione delle aree e dei servizi, tanto più se, per il futuro, l'ente, alla luce anche del decreto 17.03.2020, non avrà la disponibilità di assumere a tempo indeterminato nei termini e con il budget assunzionale, così come stabiliti nella D.G.C. n. 53-2019

- la programmazione 2020 - 2022 di cui alla D.G.C. n. 53-2019 era stata adottata sul presupposto di poter "disporre", per assunzioni a tempo indeterminato, della capacità assunzionale ivi indicata e quantificata pari ad euro 64.286,95, senza le ulteriori valutazioni imposte dal Decreto del 17.03.2020 innanzi citato, nonché in ragione della fondata convinzione di poter utilmente richiamare il principio della c.d. neutralità della mobilità.

CONSIDERATA pertanto la necessità di rivedere sia la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 2022 di cui alla D.G.C. 53-2019 sia l'organizzazione dell'ente e la sua articolazione in aree servizi e uffici, tenendo nella giusta considerazione i nuovi riferimenti normativi e gli stringenti vincoli di cui al dpcm 17.03.2020 recante le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni

DATO ATTO che, alla luce delle motivazioni che precedono e nelle more di tale analisi e modifica dell'assetto organizzativo dell'ente, non appare più rispondente al miglior perseguimento dell'interesse pubblico, né coerente con i principi di sana e prudente gestione finanziaria, procedere all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato per mobilità volontaria esterna di 1 unità di cat. C – profilo di "Istruttore amministrativo", a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), da assegnare all'area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa;

CONSIDERATO che il fabbisogno del personale comprende anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, a tempo determinato e/o mediante assegnazione temporanea di dipendenti di altre amministrazioni

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito dalla L. n. 122/2010, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo comunque che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la nota prot. n. 21201 del 28.5.2012, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 e in particolare afferma che il limite fissato è da intendersi come tetto di spesa in cui far rientrare cumulativamente tutte le tipologie di contratto di lavoro atipico richiamate dalla norma, senza distinzione di settori di riferimento;

VISTO l'art. 11, comma 4-bis del decreto legge n. 90 del 24.6.2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114 dell'11.8.2014, che ha inserito nell'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". All'inciso fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente, che contiene la seguente disposizione: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

VISTA la delibera n. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 29.1.2015, depositata il 9.2.2015, con la quale la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, nel dirimere il contrasto interpretativo tra diverse Sezioni Regionali di Controllo in merito alla vigenza, nei confronti degli enti locali in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale, del limite di spesa sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile, ha chiarito che *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”*;

LETTO inoltre l’ultimo periodo dell’art. 9 co. 28, in esame, che espressamente prevede: *“Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”*

EVIDENZIATO, in ogni caso, per quanto riguarda i limiti inerenti il lavoro flessibile, quanto segue:

- la deliberazione n. 99/PAR/2012 del 19 ottobre 2012 della Corte dei Conti, sezione regionale Puglia, che così si esprime *“ le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22/01/2004 vanno escluse dai limiti imposti dall’art. 9, co. 28 del D.L. 78/2010. Parimenti non sono soggette ai limiti della citata disposizione normativa le spese per il personale impiegato negli uffici comuni costituiti mediante convenzione per l’esercizio associato di funzioni e/o servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000. Al contrario, rimangono soggette alle limitazioni del D.L. 78/2010 le spese per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 1, co. 557 della Legge 311/2004. Nessun dubbio, invece, in ordine alla necessità di ricomprendere tutte le spese di personale sopra considerate nel calcolo del limite di cui all’art. 1. co. 562 (o 557) della Legge 296/06”*;
- la deliberazione della Corte dei Conti Piemonte n. 223/2012/SRCPIE/PAR del 12/06/2012, che così prevede *“In conclusione, la Sezione ritiene che esulino dall’ambito di applicazione dell’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le prestazioni lavorative rese ai sensi dell’art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004”*;

PRECISATO, altresì, che, nel calcolo di spesa per lavoro flessibile, non vanno le spese per incarichi a contratto stipulati ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come stabilito con la legge del 7 agosto 2016, n. 160, che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, introducendo, all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottavo periodo, il seguente: *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*. A seguito di tale intervento legislativo, le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 comma 1 del TUEL, effettuate dopo l’entrata in vigore della citata legge (21/8/2016), sono definitivamente fuori dal limite dell’art. 9 comma 28 del D.L. n.78 2010.

DATO ATTO che questo Comune, sulla scorta di quanto evidenziato dai responsabili del servizio circa l’individuazione dei profili professionali utili ai fini di una efficace gestione degli uffici, intende modificare il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, di cui alla D.G.C. 53-2019, programmando, per il triennio di riferimento, in sostituzione del predetto piano e nell’attesa di ulteriori chiarimenti sulla normativa innanzi descritta (DPCM 17.03.2020), quanto segue:

ANNO	RECLUTAMENTO DI PERSONALE
2020	a) Nessuna assunzione a tempo indeterminato b) Si provvederà, eventualmente, ad attivare assunzioni a tempo determinato e forme contrattuali flessibili, nei

	limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.;
2021	a) Nessuna assunzione a tempo indeterminato b) Si provvederà, eventualmente, ad attivare assunzioni a tempo determinato e forme contrattuali flessibili, nei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.;
2022	a) Nessuna assunzione a tempo indeterminato b) Si provvederà, eventualmente, ad attivare assunzioni a tempo determinato e forme contrattuali flessibili, nei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.;

EVIDENZIATA la necessità di dare apposito atto di indirizzo al Segretario Comunale affinché adotti gli atti conseguenti procedendo in autotutela con riferimento alla procedura per mobilità volontaria esterna di cui all'avviso prot. n. 708-2020 per il reclutamento di 1 unità di cat. C – profilo di “Istruttore amministrativo”, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), da assegnare all'area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa;

VISTO il parere favorevole trasmesso il 15.06.2020 a mezzo pec con verbale n. 2/2020 espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria dott. Mario Selvaggio;

DATO ATTO che sulla proposta della presente delibera sono stati resi gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario dell'ente;

RITENUTO di provvedere in merito;

con votazione favorevole unanime

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241-1990;

Di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022, di cui alla d.g.c. n. 53-2019 programmando, per il triennio di riferimento, nell'attesa di ulteriori chiarimenti sulla normativa da applicare, quanto segue:

ANNO	RECLUTAMENTO DI PERSONALE
2020	a) Nessuna assunzione a tempo indeterminato b) Si provvederà, eventualmente, ad attivare assunzioni a tempo determinato e forme contrattuali flessibili, nei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.;
2021	a) Nessuna assunzione a tempo indeterminato b) Si provvederà, eventualmente, ad attivare assunzioni a tempo determinato e forme contrattuali flessibili, nei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.;
2022	a) Nessuna assunzione a tempo indeterminato b) Si provvederà, eventualmente, ad attivare assunzioni a tempo determinato e forme contrattuali flessibili, nei limiti di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 e s.m.i.;

Di dare incarico al Segretario Comunale affinché adotti gli atti conseguenti procedendo in autotutela con riferimento alla procedura per mobilità volontaria esterna di cui all'avviso prot. n. 708-2020 per il reclutamento di 1 unità di cat. C – profilo di “Istruttore amministrativo”, a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), da assegnare all'area amministrativa con attribuzione della posizione organizzativa;

Di informare le organizzazioni sindacali e la R.S.U. dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione.

Di trasmettere, a cura del responsabile del servizio finanziario dell'ente, il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018 e nei termini di legge.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa,

letto l'art. 134 comma 4 d.lgs. n. 267-2000;

con separata votazione ad esito favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

In relazione al disposto di cui all'art. 49 del T.U.E.L., viene espresso il parere **Favorevole** di regolarità tecnica del settore proponente.

Sessano del Molise, 08-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO PINO VENDITTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, commi 1 e 2 del T.U.E.L., viene espresso il parere **Favorevole** di regolarità contabile del settore proponente.

Sessano del Molise, 08-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO PINO VENDITTI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO PINO VENDITTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI

N. _____

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _____ nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

- poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000);

Sessano del Molise,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*****

Sessano del Molise,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IVANA DI SCHIAVI
